

BGE 77 III 116

Bundesgericht (BGE), 1951-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_77_III_116

FR: ATF 77 III 116

IT: DTF 77 III 116

Volltext

116 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht_ N° 30_ appartendrait alors à l'office de retenir sur cette somme ce qui dépasserait celle qui devrait être laissée au débiteur pour son entretien et celui de sa famille - les dépenses indispensables à l'exercice de sa profession étant arrêtées au chiffre fixe par l'Autorité cantonale, comme il a été dit ci-dessus, sauf au débiteur à prouver qu'elles auraient atteint pour le mois en question un montant supérieur à ce chiffre. Pour tenir compte, d'autre part, de ce que les gains du débiteur sont variables, l'office ne remettra pas immédiatement au créancier les retenues qu'il aurait pu faire sur les sommes versées mensuellement par la Société romande de radiodiffusion. Il les retiendra de manière à pouvoir compenser ce qui pourrait venir à manquer au débiteur sur ses gains futurs (cf. Ro 68 III 156). 30. Estratto delta sentenza 6 novembre 1951 nella causa.

Marazza. Procedura di NVI3ndioazionl3. Compossesso della moglie rispetto ai beni ~ibit~ all'azienda: condotta dal marito. Non basta che i beni figurino come di proprietà della moglie nel contratto di separazione e beni, regolarmente iscritto e pubblicato; occorre altresì che il contratto sia integrato da un inventario che permetta di accertare l'identità dei beni pignorati con quelli oggetto del contratto di separazione. W

idersp1 "l.tohsverjahren- . Mitgewahrsani. der Ehefrau an den IID Ge:werbe des ~he~unes verwendeten Gegenständen. Es genügt nicht, dass diese in dem ordnungsgemäss eingetragenen und bekannt gemachten Gütertrennungsvertrag als Eigentum der Ehefrau aufgeführt sind; der Vertrag muss ausserdem durch ein Inventar ergänzt werden, an Hand dessen sich die Identität der gepfändeten mit den im Gütertrennungsvertrag aufgeführten feststellen lässt. ' Proeedure de r13vendioation. Copossession de la femme sur les biens affectés à l'entreprise dirigée par le mari. Il ne suffit pas que les biens soient inscrits et publiés, il faut encore que le contrat soit complété par un inventaire qui permette de constater que les biens saisis sont les mêmes que ceux qui font l'objet du contrat.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht: N° 30. 117 A. - Nelle esecuzioni n. 30051,25629 e 39 157, diretta contro il marito della ricorrente, l'Ufficio di Loarno pignorava, tra altro, anche i beni mobili adibiti all'esercizio dell'azienda (panetteria e negozio di generi alimentari) intestata al debitore esecuto. Questi dichiarava che tutti i beni staggiti erano di proprietà della moglie, come al contratto di separazione dei beni stipulato tra i coniugi in data 7 agosto 1948. I ereditari procedenti avendo contestato il diritto di proprietà rivendicato dalla moglie del debitore, l'ufficio le assegnava il termine per agire secondo l'art. 1.07 LEF. B. - Contro questa decisione insorgeva la moglie del debitore, chiedendo che il termine per agire in giudizio fosse assegnato ai ereditari esecuti (art. 109 LEF), essenzialmente per i seguenti motivi: Secondo il contratto di separazione dei beni 7 agosto 1948, debitamente iscritto nel registro dei beni matrimoniali, gli oggetti colpiti dal pignoramento sono di proprietà della moglie del debitore. Questa non ha però soltanto la proprietà, ma anche il compossesso di tali beni. il che giustifica l'assegnazione del termine

ai eredi (RU 68 III 179). O. - Con decisione 4 ottobre 1951 l' Autorita cantonale di vigilanza respingeva il reclamo. D. - Questa decisione è stata deferita dalla moglie del debitore alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale. Considerando in diritto: 1. - 2. - L'atto di separazione dei beni, stipulato dai coniugi nel 1948, non contiene un inventario dettagliato degli oggetti che sono di proprietà della moglie, ma soltanto una dichiarazione delle parti contraenti, secondo la quale « tutto quanto trovasi di mobili, macchinario, suppellettili, nulla escluso né eccettuato, in questi immobili, H8 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 30. e di proprietà esclusiva della moglie, compresi gli auto-veicoli ». Questa clausola generale definisce bensì i rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto della conclusione del contratto di separazione dei beni (7 agosto 1948), ma non permette, in mancanza di una specificazione dei beni, di stabilire i diritti di proprietà della moglie sui beni pignorati, due anni più tardi, O. pregiudizio del marito. È infatti impossibile di accertare l'identità di questi beni con quelli che hanno fatto l'oggetto della dichiarazione contenuta nel contratto menzionato, accertamento che è però indispensabile per l'attribuzione della veste di attore O di convenuto nella procedura di rivendicazione. In queste condizioni, O. ricorrente non può invocare in suo favore O. prassi consacrata dalla sentenza RU 68 m 180, prassi che ammette il compossesso della moglie del debitore rispetto ai beni, adibiti all'azienda condotta dal marito, che figurano come di proprietà della moglie nell'inventario integrante un contratto di separazione dei beni regolarmente iscritto e pubblicato. Con ragione, quindi, l' Autorita cantonale di vigilanza si è attenuta in concreto alla regola generale escludente siffatto compossesso. La stessa conclusione s'impone anche per gli autoveicoli pignorati. Ambedue sono del modello 1950 e pertanto indubbiamente non identici con quelli menzionati nel contratto di separazione dei beni. Così stando le cose, l'assegnazione alla ricorrente del termine per agire in giudizio dev'essere confermata. La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia: TI ricorso respinto. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 31. 119 31. Entscheid vom 20. November 1951 i. S. Surbeck. Einer Miet- und PachtzinJBperre (Art. 806 ZGB, 91 ff. VZG) unter- liegen, wenn das auf dem Grundstück betriebene Hotel mit Restaurant nicht vermietet oder verpachtet ist, weder die For- derungen des Eigentümers an Hotelgäste und Restauran'tbe- sucher, noch, falls er das Haus durch einen Geranten führen lässt, seine Guthaben an diesen. Immeuble Bur le quel est exploiw un hotel avec restaurant. Lors- qu'un tel hotel n'est ni loue ni afferme, les creances du propria. taire envers les hotes et les COBODIDillateurs du restaurant non plus que celle qu'il p08sederait contre le gerant de l'etablis- sement ne peuvent faire l'objet d'une « immobilisation » dans le sens des art. 806 ce et 91 et suiv. ORI. Immobile adibito all'esercizio di un albergo con ristorante. Se un tale albergo non €I locato O affittato, i crediti del proprietario verso i clienti, come pure il credito eh'egli potrebbe possedere verso un eventuale gerente dello stabilimento non possono fare l'oggetto di un'« immobilizzazione » a norma degli art. 806 ce e 91 sgg. RRF. - A. - Die Kollektivgesellschaft Gebr. Maurer betreibt eine Druckerei. Sie ist zudem Eigentümerin einer liegen- schaft, die teilweise einem Hotel- und Restaurationsbe- triebe gewidmet ist, den sie von einem Geranten führen lässt. Da das Vertragsverhältnis mit dem bisherigen Geranten auf Ende Juni 1951 zu Ende ging, stellte sie auf den 1. Juli 1951 einen neuen Geranten an. Das Betriebs- amt Zürich 11, bei dem gegen Gebr. Maurer seit 25. Mai 1951 eine vom Rekurrenten verlangte Betreuung auf Grundpfandverwertung mit unbestritten gebliebener Miet- zinssperre hängig ist, erklärte jedoch mit Verfügung vom 4. Juli 1951, Ziff. 1, den Gerantenvertrag als ungültig und versagte ihm die Genehmigung. In Ziff. 3 erklärte sich das Amt bereit, gegen Sicherstellung eines noch zu verein- baren

Miet- oder Pachtzinses zu einer Lösung Hand zu bieten, die den Betrieb des Hotel-Restaurants in den Händen des heutigen Geranten liesse. Laut Ziff. 4 ist aber diese Erklärung nur als unverbindliche Offerte zu betrachten. B. - Auf Beschwerde und Rekurs der Schuldnerin und Grundeigentümerin hob die obere kantonale Aufsichts-

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.